

Publicato il 13/02/2018

N. 00417/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 03102/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2013, proposto da:

- [redacted] e proseguito poi dagli eredi

[redacted], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Sala, Claudio Sala ed Elvezio Bortesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Hoepli n. 3;

*contro*

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani, Elena Ferradini e Maria Giulia Schiavelli ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

*nei confronti di*

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro

pro-tempore,

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

*per l'annullamento*

- del provvedimento del Comune di Milano, Ufficio Condono, P.G. 595924/2013 del 18 settembre 2013, ricevuto il 1° ottobre 2013, recante rigetto della domanda di condono edilizio formulata dalla sig.ra

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresa la nota del Comune di Milano, Ufficio Condono del 25 gennaio 2011 recante la comunicazione di avvio del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dell'Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali;

Visto l'atto di prosecuzione del giudizio depositato in data 6 novembre 2017 da

\_\_\_\_\_, nella qualità di eredi della originaria ricorrente

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all'udienza pubblica del 5 dicembre 2017, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 22 novembre 2013 e depositato il 19 dicembre successivo, la sig.ra [redacted] ha impugnato del provvedimento del Comune di Milano, Ufficio Condono, P.G. 595924/2013 del 18 settembre 2013, ricevuto il 1° ottobre 2013, recante rigetto della domanda di condono edilizio dalla stessa formulata in relazione all'immobile sito in Milano, Via [redacted].

La sig.ra [redacted], in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Via [redacted], denominato Palazzo [redacted], ha presentato al Comune di Milano in data 10 dicembre 2004 una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 31 del 2004 per trasformare, senza opere, un locale seminterrato del predetto immobile (foglio 389, mappale 88, sub 701) ad uso studio privato/ufficio, avente una superficie di mq 82,63.

Va evidenziato che il Palazzo [redacted] è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto del Ministro per i Beni Ambientali e Culturali del 10 maggio 1994 e per tale ragione la sig.ra [redacted] ha presentato, in data 28 dicembre 2005, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Milano una richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, quale condizione per il rilascio del titolo in sanatoria da parte del Comune; in data 12 gennaio 2006, la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole in quanto le opere eseguite non sarebbero di pregiudizio alla tutela dell'immobile. Una volta trasmesso tale parere al Comune, quest'ultimo in data 25 gennaio 2011 ha inviato una comunicazione di avvio del procedimento alla richiedente con cui ha segnalato l'impossibilità di rilasciare la sanatoria in ragione del disposto di cui all'art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326 del 2003; con riguardo a tale comunicazione la sig.ra [redacted],

con nota del 28 febbraio 2011, ha chiesto termini più ampi per controdedurre nel merito. Tuttavia, in data 18 settembre 2013, l'Ufficio Condoni del Comune ha adottato il definitivo provvedimento di diniego di sanatoria.

Assumendo l'illegittimità del predetto diniego, l'originaria ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 32, comma 27, lett. d) ed e), della legge n. 326 del 2003 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità e per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e l'Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

In data 30 ottobre 2017, la difesa della ricorrente ha comunicato, tramite il deposito di un atto, l'avvenuto decesso della sig.ra .

, cui ha fatto seguito in data 6 novembre 2017, la costituzione in giudizio degli eredi , al fine di proseguire il giudizio e ottenere l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo dello stesso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa erariale ha formulato la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per difetto di legittimazione passiva, essendo stato impugnato un atto riferibile in via esclusiva al Comune di Milano.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017, dopo che i difensori delle parti hanno concordato sulla necessità di definire la controversia, la

stessa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare, va accolta l'eccezione della difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione passiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, essendo stato impugnato un atto adottato rientrante nell'esclusiva potestà del Comune di Milano; pertanto, il Ministero va estromesso dal presente giudizio.

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.

3. Con l'unica complessa censura di ricorso si assume l'illegittimità del provvedimento impugnato, sul presupposto che non sarebbe stata individuata in modo corretto la specifica disposizione applicabile alla fattispecie in contestazione – essendo l'art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326 del 2003 riferibile ad altri ambiti – e comunque anche con riguardo agli immobili vincolati la sanatoria sarebbe da ritenere ammissibile, previo parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla loro tutela, laddove le opere da sanare non siano incompatibili con il vincolo, tenuto conto che si tratterebbe del cambio di destinazione d'uso senza opere di un seminterrato non oggetto di tutela diretta, riferita solo ai tre piani fuori terra, altresì assentito dalla Soprintendenza che avrebbe attestato la compatibilità dell'intervento con il vincolo.

3.1. La censura è fondata.

Come già evidenziato nella parte in fatto, l'originaria ricorrente, \_\_\_\_\_, in qualità di proprietaria dell'immobile denominato Palazzo \_\_\_\_\_, ha presentato al Comune di Milano una domanda di permesso di costruire in sanatoria per trasformare, senza opere, un locale seminterrato del predetto immobile ad uso studio privato/ufficio. Trattandosi di immobile dichiarato di interesse

particolarmente importante, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, è stato altresì ottenuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Milano parere favorevole, in quanto le opere eseguite non sarebbero di pregiudizio alla tutela dell'immobile.

Il Comune ha negato il condono sottolineando che l'art. 32, comma 27, della legge n. 326 del 2003, impedirebbe la sanatoria per opere realizzate negli immobili sottoposti a vincolo monumentale diretto (cfr. all. 4 e 6 del Comune).

L'art. 32, comma 27, della legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, dispone, per quanto qui interessa, che, "fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: ... e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

Come già evidenziato da questa Sezione in una fattispecie analoga a quella oggetto di scrutinio nella presente sede, "il rinvio all'art. 32 della legge n. 47/1985 (che disciplina le ipotesi di abuso in presenza di vincoli a carattere relativo, superabili cioè sulla base di un giudizio di compatibilità col vincolo) e la preclusione della sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo monumentale inducono a ritenere che gli interventi abusivi realizzati senza opere (come i mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali) sono suscettibili di sanatoria quante volte siano dalla competente autorità riconosciuti compatibili con il vincolo gravante sull'immobile" (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 aprile 2010, n. 1213).

Pertanto, il rilascio del parere favorevole da parte della Soprintendenza

(cfr. all. 3 del Comune) fondato sull'assenza di pregiudizio per la tutela dell'immobile della trasformazione posta in essere dalla sig.ra . . . unitamente alla natura meramente funzionale, ossia senza la realizzazione di opere (non contestata dalla difesa comunale), del cambio di destinazione d'uso, rendono illegittimo il diniego di sanatoria opposto dal Comune.

“Non si vede dunque – considerata la ratio della disciplina – quali ragioni sostanziali possano opporsi alla sanabilità di un abuso che non tocca le ragioni e la sostanza del vincolo” (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 aprile 2010, n. 1213).

3.2. Ciò determina l'accoglimento della predetta censura.

4. In conclusione, il ricorso, previa estromissione dal giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

5. In ragione delle peculiarità della vicenda, si possono compensare le spese di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Antonio De Vita**

**IL PRESIDENTE**

**Mario Mosconi**

**IL SEGRETARIO**